



STATUTO

Organizzazione di volontariato

VIVI COLLE DELL'ORSO -ODV (ETS)

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'Associazione ONLUS Vivi il tuo quartiere Colle dell'Orso già iscritta al precedente registro regionale ed identificata con il codice fiscale: 92052150700, denominata ora :

Vivi Colle dell'Orso - ODV

2. Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione aggiungerà alla denominazione Vivi Colle dell'Orso -ODV anche l'acronimo : ETS.
3. L'Associazione Vivi Colle dell'Orso - ODV ha sede legale presso i locali in via Calabria- via Campania (numero civico in attesa di conferma/nuova attribuzione da parte del Comune che sarà aggiunto ai documenti e timbri appena definito) nel Comune di Campobasso ed opera nel territorio della Regione Molise.
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

1. L'Organizzazione di volontariato (di seguito, anche "Associazione") è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

1/12

ART. 5

(Scopo, finalità e attività)

1. L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (o delle persone giuridiche aderenti agli enti associati), attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 32 CTS. L'Associazione esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale che sono atte a perseguire il bene comune e ad elevare i livelli di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e del suo ambiente, tra le quali:
- A. D.L. 3 luglio 2017, n. 117 art 5 comma d) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- B. D.L. 3 luglio 2017, n. 117 art 5 comma e) *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (1);*
- C. D.L. 3 luglio 2017, n. 117 art 5 comma f) *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
- D. D.L. 3 luglio 2017, n. 117 art 5 comma i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- E. D.L. 3 luglio 2017, n. 117 art 5 comma k) *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*
- F. D.L. 3 luglio 2017, n. 117 art 5 comma l) *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*
- G. D.L. 3 luglio 2017, n. 117 art 5 comma s) *agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;*
- H. D.L. 3 luglio 2017, n. 117 art 5 comma t) *organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;*
- I. D.L. 3 luglio 2017, n. 117 art 5 comma u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;*
- J. D.L. 3 luglio 2017, n. 117 art 5 comma v) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*
- K. D.L. 3 luglio 2017, n. 117 art 5 comma w) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*
- L. D.L. 3 luglio 2017, n. 117 art 5 comma z) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.*

p. 2
12

2. Le attività diverse possono essere esercitate in conformità dell'art. 6 CTS, il quale subordina l'esercizio delle stesse all'obbligo di prevederle specificamente nello statuto anche se non in forma puntuale, come da Circolare n.20/2018. L'individuazione delle attività "diverse" e loro organizzazione potrà infatti essere operata in seguito da parte degli organi dell'ente : Assemblea e/o Consiglio direttivo.
3. Tali attività devono essere secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale esercitata dall'ente.
4. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.
5. Inoltre:
 - a. Elabora ipotesi di sviluppo del quartiere da sottoporre agli organismi preposti, e vi può promuovere ed attuare iniziative ;
 - b. promuove e/o patrocina convegni riunioni, conferenze, dibattiti, attività ricreative e sportive
 - c. coordina in via permanente od occasionale la propria attività con quella di altre associazioni, enti o comitati;



ART. 6

(Ammissione degli associati e numero minimo)

1. Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore (rappresentato da n. 1 persona fisica appartenente all'ente) o senza scopo di lucro che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle
2. L'Associazione dovrà osservare il numero minimo di persone fisiche o giuridiche richiesto dalla normativa vigente, e in particolare dall'art. 32 CTS. Se tale numero viene meno, la stessa dovrà ripristinarlo entro un anno o, in alternativa, chiedere l'iscrizione in altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
3. L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dall'Organo di amministrazione (di seguito Consiglio Direttivo – CD) su domanda dell'interessato e contestuale versamento della quota associativa. La quota sociale è intransmissibile e non rivalutabile e non restituibile. La deliberazione è comunicata all'interessato, tramite la consegna della tessera, ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso CD.
4. In caso di rigetto della domanda, a maggioranza dei due terzi, viene comunicata la decisione all'interessato entro 60 giorni motivandola, apponendo la comunicazione nella bacheca dell'Associazione e facoltativamente per mail. In caso di pubblicazione in bacheca, la comunicazione conterrà il nome con le sole iniziali per motivi di privacy. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, ripetere la domanda all'organo competente o chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

13/12

5. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
6. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.
7. E' ammessa la categoria " socio Junior ": socio iscritto previo consenso di un genitore facente richiesta di ammissione del socio minorenne ; in ragione dei principi in tema di capacità di agire, possiede l'esercizio del diritto associativo di intervento in assemblea; solo al raggiungimento della maggiore età acquisirà anche il diritto di voto (elettorato attivo) e il diritto di elettorato passivo, ovvero quello di proporsi per le cariche associative.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

1. Gli associati o Enti di cui sopra, hanno il diritto di:
 - a. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi (ad esclusione dei soci Junior).
 - b. essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
 - c. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee
 - d. prendere visione del rendiconto, consultare i verbali, esaminare i libri sociali: mediante richiesta scritta da presentare al presidente, previo appuntamento in sede, compatibilmente ai tempi organizzativi. Non possono essere fatte foto o fotocopie se non quelle inerenti i dati o fatti della persona richiedente stessa o di documenti pubblicati a norma di legge.
 - f. votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato maggiorenne ha diritto ad un voto. Nel caso di altri Enti associati, l'Ente ha diritto sino ad un massimo di cinque voti, in proporzione al numero di loro associati o aderenti (n.1 fino a 100, n. 2 fino a 200..), e in conformità all'art 23 del CTS.
 - g. diritto di delega
 - h. diritto di recesso
2. e il dovere di :
 - a. rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - b. svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - c. informarsi attraverso internet e le bacheche, ed informare a scopi divulgativi e partecipativi anche con il passa parola, a riguardo delle attività dell'organizzazione;
 - d. partecipare alle attività dell'organizzazione sia generali che specifiche di scelta della sua area di interesse;
 - e. versare la quota associativa annuale secondo l'importo annualmente stabilito. Questa va versata all'inizio dell'anno societario entro massimo due mesi dall'inizio, o al momento della prima domanda di iscrizione durante l'anno.

ART. 8

(Qualità di volontario)

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 9

(ripensamento, recesso, diffida, perdita della qualifica di associato)

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

2. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Associazione.
- a. Il socio espulso per motivi di comportamento difforme, che rechi danno o pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, non potrà fare nuova richiesta di appartenenza all'Associazione: potrà eventualmente fare richiesta di revisione all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione entro 30 gg dalla pubblicazione.
L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, come anche la diffida, per gli stessi motivi di cui al punto sopra a.
La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato, apponendo la comunicazione nella bacheca dell'Associazione: questa conterrà il nome con le sole iniziali per motivi di privacy.
- b. Nel caso dell'esclusione di soci per motivi di morosità, in alternativa la delibera può essere assunta da altro organo purché eletto dalla medesima, ovvero il Consiglio Direttivo. Si ritiene possibile l'esclusione per morosità se ancora dopo 90 giorni dalla chiusura dell'anno societario, e dopo richiamo anche solo verbale ed ampia pubblicità della scadenza del periodo massimo di rinnovo iscrizione, la stessa non viene sanata. La lista dei soci aggiornata con l'esclusione dei soci morosi, redatta nella riunione ove vi sia all'ordine del giorno tale aggiornamento, sarà esposta in bacheca senza i dati sensibili.
3. Le quote associative non sono trasferibili, né rivalutabili e né rimborsabili.
4. La persona fisica richiedente può esercitare il diritto di ripensamento con la restituzione della quota associativa esclusivamente prima della delibera consiliare di accettazione e fino a massimo otto giorni dalla prima domanda di iscrizione.
5. La persona fisica, o l'Ente, una volta ratificata come socio, può esercitare il diritto di recesso dalla qualità di socio: ne conserva i diritti e doveri fino alla ratifica del recesso nella riunione del Consiglio direttivo.
6. Se il socio è anche consigliere dell'Associazione e formula la richiesta delle dimissioni dalla carica, la modalità per chiedere il diritto di recesso come socio segue l'iter delle dimissioni, ovvero la domanda deve essere esplicita con data certa (raccomandata o pec), e lo stato di dimissionario e/o lo status di non socio diventa/diventano efficaci dopo la ratifica del Consiglio, che deve riunirsi entro max 30 giorni dal ricevimento della raccomandata o pec.

ART. 10

(Gli organi sociali)

1. Sono organi dell'Associazione:
- a. l'Assemblea dei soci;
- b. l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c. il Presidente (facente parte del Consiglio Direttivo)
- d. l'Organo di controllo obbligatorio al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 30, co. 2, CTS;
- e. il Revisore legale o l'Organo di revisione obbligatorio al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 31 CTS.
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il compenso agli eventuali membri dell'organo di controllo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, co. 2, cod. civ.

5
P 6
12

3. È riconosciuto, ai destinatari delle cariche sociali, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e preventivamente autorizzate dal presidente.

ART. 11

(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.
2. L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta un decimo degli associati.

3. La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, dev'essere pubblicata/divulgata almeno 10 giorni prima della prima convocazione fissata.

4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo internet (foto whatsapp, mail, pagina facebook, sito) , e/o spedita al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede , nelle bacheche interne ed esterne alla sede principale dell'Associazione.

5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
6. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario del CD o eventuale verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione nell'apposito libro sociale.
7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

a. È straordinaria quella convocata

- i. per la modifica dell'Atto Costitutivo e/o dello statuto;
- ii. per lo scioglimento dell'organizzazione;
- iii. per la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- iv. per la revoca del presidente e/o di tutto il CD
- v. Per le elezioni anticipate di tutto il consiglio direttivo in caso di dimissioni della maggioranza del consiglio in carica, rispetto alla naturale scadenza;

In prima convocazione valida con la presenza di almeno tre quarti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione del 50% più uno, fatta eccezione per lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio, ove occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

b. È ordinaria in tutti gli altri casi quali tra questi:

- i. nomina e revoca, integra i componenti degli organi associativi (ad esclusione della casistica indicata ai precedenti punti iv. e v. della lettera a.) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- ii. approva il bilancio di esercizio;
- iii. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- iv. delibera sulla esclusione degli associati;
- v. approva, sempre in linea con lo statuto vigente, l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; del regolamento interno.
- vi. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

12/6

c. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto, ma allo scopo del raggiungimento del quorum possono astenersi, come anche nei casi riconducibili all'art 2373 del CC.

d. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

8. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo, tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.
9. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, conferendo delega scritta, anche a mezzo internet e comunque in modo riconoscibile.
10. Ciascun associato o Ente è portatore di un numero di deleghe pari a 3 (tre) deleghe (per gli enti associati con un numero rispettivamente di associati inferiore a 500, altrimenti sale a n 5).
11. Si possono prevedere lo svolgimento di assemblee mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per posta o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato.

ART. 12

(Consiglio Direttivo)

1. L'Organo di amministrazione, il Consiglio Direttivo di seguito CD, governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato
2. Predispone gli atti da sottoporre all'Assemblea; elabora il bilancio preventivo e consuntivo; predispone eventualmente regolamenti organizzativi ed operativi; stabilisce gli importi delle quote.
3. Il CD è formato da un numero di cinque membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, (ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati), fino a 200 aventi diritto a voto, e di 7 membri sopra i 200 aventi diritto a voto, per la durata di anni tre e sono rieleggibili per tre mandati. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ.
4. Il CD è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si può riunire ogni qualvolta lo ritenga opportuno e /o con richiesta scritta motivata, su richiesta del presidente; o di almeno 3 dei suoi componenti o dal 30% degli associati.
5. Il Presidente dell'Associazione è parte del CD ed è eletto dall'Assemblea congiuntamente agli altri membri dell'Organo di amministrazione.
6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
7. "L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 CTS, in osservanza delle disposizioni vigenti in materia".

Ufficio Entite - Direzione
e ufficio territoriale

P 12

ART. 13**(Presidente e Vice-Presidente)**

1. Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, sottoscrivendo tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione. Propone le linee programmatiche ed organizzative. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi. Può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedendo agli incassi.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti. Può essere scelto anche con una sua lista di consiglieri tra più liste, oltreché per maggioranza semplice senza liste (eventualmente regolato nel regolamento).
3. Il Presidente resta in carica tre anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea straordinaria, con la maggioranza dei presenti.
4. Conferisce agli associati speciale procura/delega per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo
5. Nomina un Vicepresidente vicario, può nominare un eventuale segretario, può nominare un eventuale tesoriere
6. Convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.
7. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. La sua nomina è demandata ad apposito regolamento interno.

ART. 14**(Organo di controllo)**

1. È nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
2. L'organo di controllo :
 - a. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.
 - d. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

18/12

ART. 15**(Revisione legale dei conti)**

1. È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 nel caso il controllo contabile non sia stato affidato all'Organo di controllo che ne abbia i requisiti, ai sensi dell'art. 30, co. 6, CTS. È formato da un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 16**(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)**

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 17**(Risorse economiche)**

1. L'Associazione, con riguardo alle attività di interesse generale svolte, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che l'attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale.
2. Essa può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:
 - a. quote associative;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. rendite patrimoniali;
 - e. attività di raccolta fondi;
 - f. rimborsi da convenzioni;
 - g. noleggi a terzi di beni comunali ove permesso dal Comune (es. campo di calcetto in gestione)
 - h. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18**(I beni)**

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono alla stessa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede e nelle aree gestite dall'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 19**(Bilancio)**

1. I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo settembre di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 20**(Bilancio sociale)**

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, in osservanza della disciplina vigente.

In tali casi l'Associazione dovrà ottemperare agli oneri di pubblicazione nel proprio sito internet delle informazioni e dei documenti previsti dall'art. 14 CTS.

ART. 21**(Libri sociali)**

L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
4. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta scritta nei modi descritti all'articolo 7 del presente statuto.

ART. 22**(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, co. 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 23**(Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti,

ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione, nei limiti delle previsioni contenute nell'art. 17 CTS, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

ART. 24

(Personale retribuito)

L'Associazione potrà avvalersi di personale retribuito ai sensi dell'art. 33 CTS, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o in quelli necessari a qualificarne o specializzarne l'attività svolta.

Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può, in ogni caso, essere superiore al limite del 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla stessa.

ART. 25

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

1. Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.

ART. 26

(Assicurazione dell'Associazione)

1. L'Associazione può assicurarsi eventualmente :
 - a. per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa,
 - b. per la responsabilità civile verso i terzi aggiuntive,
 - c. eventuali altre assicurazioni aggiuntive

ART. 27

(Devoluzione del patrimonio)

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo la scelta operata in sede di scioglimento dall'Assemblea o dell'organo sociale competente (Consiglio direttivo) o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

11/12

ART. 28

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla naturale scadenza di mandato, è mantenuta la composizione attuale del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali in essere al momento dell'approvazione e della registrazione del presente statuto.
2. L'anno societario in corso iniziato il primo gennaio 2019, si conclude eccezionalmente il 31 agosto 2019, a seguito delle variazioni statutarie approvate nella riunione straordinaria dell'Associazione del 28 giugno 2019 e già efficaci: dal 1 settembre 2019 saranno pubblicizzate e applicate le nuove diciture sulle modulistiche da approntare e ovunque necessario. Al 31/12 sarà redatto l'estratto di bilancio per completare il rendiconto dell'anno solare per gli usi necessari.
3. Deroga sulle quote associative valevole solo per l'anno 2019: i soci già iscritti durante la prima parte del 2019, hanno la possibilità di rinnovare la quota associativa senza essere ritenuti morosi fino al 31 dicembre 2019 e pertanto, non saranno cancellati dal libro soci per morosità nella seduta del consiglio preposta al controllo della regolarità delle quote fino a tale data.

ART. 29

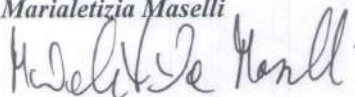
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e loro aggiornamenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Campobasso 28 giugno 2019

Il presidente

Marialetizia Maselli



In allegato elenco e firme dei soci



Reg. € Agenzia delle Entrate - UT di Campobasso
Ipot. € Esigibilità pagamento il 20 AGO 2019
Cat. € Al n. 952 Serie 3
Totale € ESENTE Delega di pagamento del

L'addetto
Giovanni Rizzo

Firma in delega del Direttore Provinciale Augusto Calmano
11/12